

STATUTO

della “CO.M.E.S. – Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S.”

COSTITUZIONE

Articolo 1) E' costituita in Marradi una cooperativa sociale denominata “CO.M.E.S. – Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.”, il cui acronimo significa Cooperativa Marradese per l'Esercizio dei Servizi Sociali .

SEDE – DURATA

Articolo 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Marradi (FI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile; la durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà operare nel territorio nazionale e per specifici progetti anche all'estero.

SCOPO

Articolo 3) La Cooperativa , conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; essa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando il servizio ai bisogni dei più indigenti e di conseguenza il soddisfacimento di interessi generali della Comunità. In particolare la Cooperativa intende perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Intende inoltre operare in forma mutualistica e senza fini

speculativi, per dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

OGGETTO

Articolo 4) Considerato lo scopo mutualistico nonché solidaristico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la Cooperativa si prefigge di:

- a) promuovere nel tessuto sociale il volontariato, qualificato e responsabilizzato, continuativo, nel suo ruolo di espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, segno evangelico della carità, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi nell'ambito delle leggi nazionali, regionali ed europee riflettenti l'assistenza socio-sanitaria;
- b) organizzare attività di promozione nonché corsi di formazione e di aggiornamento;
- c) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile anche in applicazione della legge 1 giugno 1977 n. 285 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, incentivando l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- d) concorrere alla promozione dei servizi sociali anche in collegamento con gli Enti Pubblici per ovviare al rischio assistenziale del sistema attuale, caratterizzato dall'istituzionalizzazione, dalla marginalizzazione delle categorie più indifese, come bambini, giovani minori, devianti, tossicomani, handicappati, famiglie di disoccupati e sottoccupati, anziani, e combattere ogni altro genere di emarginazione sociale per essere vicino comunque a tutti i bisognosi di assistenza;
- e) svolgere in modo organizzato, in uno spirito cristiano, e senza fini di lucro qualsiasi attività inerente all'educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento

sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno e di emarginazione. Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la Cooperativa potrà operare anche, ma non limitatamente, attraverso la:

- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non, purché svolti nell'ambito di programmi socio-sanitari, pedagogici ed educativi nonché ispirati all'autosufficienza economica della cooperativa;
- erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, Province, Regione, eccetera; a tal fine la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, comodato, acquisto, donazione, eccetera; svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso l'allevamento degli animali; commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo. Tali attività saranno in ogni caso intraprese e svolte nell'ambito di programmi socio-sanitari, pedagogici ed educativi nonché ispirate all'autosufficienza economica della cooperativa;
- gestione di centri terapeutici e di assistenza, nonché di comunità di convivenza e simili, nelle forme e nei modi ritenuti utili al

raggiungimento dello scopo sociale, nello spirito della Cooperativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, anche per conto di altri enti e/o istituti sia pubblici che privati;

- gestione di centri sociali e ricreativi, attività culturali, eccetera, anche con il ricorso alla stampa e mezzi vari di informazione, gestione di case per le vacanze, per la formazione e simili;
- promozione e/o gestione dei corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale, alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della Comunità Economica Europea, degli Enti pubblici e privati in genere e/o dei singoli.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili allo svolgimento delle attività dell'impresa cooperativa ed assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesioni ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà infine partecipare con oblazioni o comunque prestiti sotto ogni forma a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà, privilegiando le forme cooperative a cui avesse contribuito a dar vita.

La Società potrà acquistare, permutare, trasferire e ricevere in donazione, eredità o legato, ed affittare beni mobili ed oggetti di arredamento, nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, amministrare ed utilizzare beni di sua proprietà; raccogliere conferimenti in denaro o prestiti dai soci predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo

Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati.

La società potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

SOCI

Articolo 5) Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono diventare soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che abbiano comunque interesse all'attività della cooperativa.

Per quanto riguarda gli enti e le associazioni non aventi personalità giuridica la qualità di soci è assunta da una persona fisica che dichiara con la forma dell'autocertificazione di intervenire in nome dell'ente interessato.

Articolo 6) I soci cooperatori possono essere prestatori, fruitori, volontari o sostenitori.

a) sono soci prestatori i soci che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

b) Possono assumere la qualifica di soci fruitori coloro che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

- c) Sono soci volontari i soci che prestano gratuitamente la loro attività a favore della cooperativa, mettendosi a disposizione della Co.M.E.S. almeno per 3 giornate all'anno nell'ambito delle attività della cooperativa. Entro il 31 marzo di ogni anno il socio volontario sottoscriverà un programma di impegno concordato con la cooperativa e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni volontario si impegna a partecipare anche agli incontri eventualmente organizzati specificatamente per tale tipologia di soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica la disciplina prevista dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modifiche.
- d) Sono soci sostenitori i soci che si impegnano a sostenere economicamente o con altro mezzo singoli progetti o attività della Cooperativa. Entro il 31 marzo di ogni anno sottoscrivono specifico programma di sostegno, da approvarsi dal parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7) Possono inoltre partecipare alla cooperativa soci sovventori e soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

Possono diventare soci sovventori coloro che abbiano effettuato conferimenti a favore dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto.

Ai soci sovventori sono attribuiti i voti in proporzione al loro apporto, nella misura che verrà stabilita, osservati i limiti di legge, mediante apposito regolamento predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore fino ad un massimo del 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili. Al momento dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La società – qualora abbia adottato, ai sensi degli artt. 4 e 24 del presente statuto, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale – potrà inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale. A tali azioni si applica la disciplina per esse disposta dalla legge.

Articolo 8) La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso per decisione del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale indichi nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed attività svolta, l'entità della quota che si propone di sottoscrivere ed ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da un ente, con o senza personalità giuridica la domanda deve essere corredata da copia della delibera dell'organo competente.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10) Il socio ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta ed è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci.

RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 11) I soci cessano di far parte della società per recesso ed esclusione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Articolo 12) L'esclusione del socio, oltre ai casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando il socio non adempia in tutto o in parte agli obblighi assunti verso la società e si renda moroso nei versamenti ad essa dovuti; il socio non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; quando non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ad una delle categorie di soci; quando svolga attività contrastanti con i fini della cooperativa.

Articolo 13) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2534 c.c..

ORGANI SOCIALI

Articolo 14) Gli organi sociali della cooperativa sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Comitato Esecutivo, se nominato;
4. il Collegio Sindacale, se nominato
5. l'Organo di controllo contabile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 16) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota da lui posseduta, salvo quanto disposto relativamente ai soci sovventori.

I soci che non possono essere presenti all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci, che non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 17) La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria dev'essere fatta nella sede sociale o in altro luogo con avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi nella sede sociale e da inviarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Articolo 18) Le assemblee in sede tanto ordinaria che straordinaria sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla funzione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio

dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci iscritti. In questo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.

Articolo 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Presidente eletto dall'assemblea.

Le votazioni vengono normalmente effettuate per alzata di mano. Sarà adottata altra modalità di voto, comunque palese, nei casi delle elezioni alle cariche sociali e in tutte quelle circostanze in cui l'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.

Articolo 20) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMITATO ESECUTIVO

Articolo 21) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri scelti dai soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi durano in

carica tre anni e sono rieleggibili per un numero di mandati consecutivi non superiore a quello previsto dalla legge.

Articolo 22) Per la nomina e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si fa riferimento a quanto disposto dal codice civile in materia.

Articolo 23) Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio deve essere convocato tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e potrà quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quanto per legge è riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso potrà, tra l'altro, acquistare e vendere mobili ed immobili, macchinari, attrezzature, merci e derrate; concedere e ricevere in locazione cose mobili ed immobili; costituire pegni e privilegi; assumere mutui passivi anche ipotecari e di credito fondiario; consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, restrizioni e postergazioni di ipoteca; assumere e licenziare personale anche a livello direttivo, determinando le retribuzioni; affidare a terzi incarichi professionali; delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; incassare e ritirare somme e titoli, presso qualsiasi banca, ufficio pubblico e privato, tesorerie, uffici postali, amministrazioni del Debito Pubblico; emettere, girare, incassare, e quietanzare effetti cambiari, assegni in conto corrente ed assegni circolari; nominare avvocati o procuratori alle liti; rilasciare procure per singoli affari o categorie di affari; accedere a tutte le forme creditizie stabilite dalle vigenti leggi; predisporre procedure ed assumere impegni di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 comma 2 della legge 59/92 con conseguente possibilità di emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 25) Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da non meno di tre membri scelti tra i Consiglieri nominati.

I poteri del Comitato dovranno essere comunicati all'assemblea dei soci alla prima riunione successiva alla nomina del Comitato stesso.

Articolo 26) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza della società; in caso di sua assenza o impedimento la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27) Il Collegio Sindacale, se ricorrono le condizioni di obbligatorietà di cui all'art. 2477 c.c., sarà composto ed opererà in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28) Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei Soci, da un revisore contabile o da una società di revisione. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti dell'art. 2409 bis comma terzo del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ove questo sia nominato.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 29) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore ciascuna non inferiore a € 125,00 (centoventicinque/00) né superiore per ciascun socio al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di gestione, e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie in conformità alle disposizioni legislative;

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante l'esistenza della società, né durante la fase di liquidazione.

UTILI

Articolo 30) Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) al fondo di riserva legale non meno del 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della L. 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima.

Inoltre potranno essere destinati anche a:

1. una retribuzione al capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile per il rispetto dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente;

2. a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o di istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questo delegato, dal Consiglio di Amministrazione.
3. ad una eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 L. 59/92;
4. ad eventuale fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 31) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO

Articolo 32) A chiusura di ogni esercizio sociale dovrà essere compilato regolare bilancio a termine e nei modi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

RISTORNO

Articolo 33) Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica. I ristorni potranno essere erogati mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 34) - La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari ai sensi degli art. 2410 e seguenti e 2526 del codice civile.

REQUISITI DI MUTUALITA'

Articolo 35) E' fatto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile per il rispetto dei

requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 36) E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della società.

Articolo 37) In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, salvo che non ricorra quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 11 ed eventuali modifiche successive.

ASSEMBLEE SEPARATE

Articolo 38) Poiché la cooperativa svolge la propria attività nel territorio di più comuni, qualora essa abbia non meno di cinquecento soci, l'assemblea può essere costituita da delegati eletti da assemblee parziali convocate nelle località in cui risiedono non meno di cinquanta soci, a norma dell'art. 2540 c.c..

Le assemblee separate devono essere convocate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data di convocazione, giorno che dovrà precedere di almeno trenta giorni la data fissata per l'assemblea generale e debbono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale.

Per la validità dell'assemblea separata valgono le norme già richiamate dal presente statuto per le assemblee generali.

Ogni assemblea separata nomina tre delegati con il sistema proporzionale in modo da garantire la rappresentanza anche delle minoranze.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate vigono le norme di cui al Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39) L'assemblea che dichiara lo scioglimento dovrà procedere alla nomina di un liquidatore.

Articolo 40) Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e dei Comitati Tecnici che verranno nominati, nonché mansioni ed il trattamento economico dei soci.

Articolo 41) Per quant'altro non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni valgono le norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina sulle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.